



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE N. 25

CAVA MORGANELLA SITA A PONZANO VENETO E PAESE. TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ICG S.R.L.: PERCHÉ NON SI È ATTESO L'ESITO DELLE VERIFICHE ANTIMAFIA?

presentata il 22 novembre 2022 dai Consiglieri Zanoni, Bigon, Lorenzoni, Ostanel e Guarda

Premesso che:

- in data 31 dicembre 2020 con il decreto n. 68 a firma del Direttore dell'area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto è stato autorizzato il “Progetto generale di riqualificazione ambientale e urbanistica e approfondimento parziale del polo estrattivo denominato “Castagnole-Morganella”. Comuni di localizzazione: Paese (TV) e Ponzano Veneto (TV). Procedura V.I.A. e autorizzazione (D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, L.R. 4/2016). Codice Progetto: 37/16”;
- detto progetto risulta violare palesemente l'articolo 44 della legge regionale 44/1982, laddove alla lettera g) prevede “*nelle zone pianeggianti la profondità massima di cava non può essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, definita come il rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro.*”;
- la Direzione Geologia e Risorse con circolare del 30 maggio 2012, prot. 250494, a firma del direttore Ing. [...], indirizzata all'Unità VIA, ha ribadito che “il richiesto approfondimento della cava, dagli attuali 40 metri di profondità (già autorizzati) fino a circa 65 metri, non rispetta la disposizione di cui all'art. 44, comma 1 della L.R. 44/82” e che “l'approfondimento possibile è pari a circa 3,00 metri”.

Rilevato che:

- con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 356 del 7 ottobre 2022 è stato stabilito il trasferimento dell'autorizzazione già rilasciata alla ditta Biasuzzi Cavi relativa al bacino estrattivo di ghiaia e sabbia “Castagnole-Morganella”, sito nei Comuni di Ponzano Veneto e Paese (TV), a favore della ditta ICG s.r.l., con contestuale stralcio di alcuni mappali di cava marginali;

- nel provvedere alla nuova intestazione dell'autorizzazione di cava, veniva stabilito che la ICG s.r.l. costituisse un nuovo deposito cauzionale di 2,7 milioni di euro e di svincolare pertanto quelli già versati.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 53, comma c), della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", l'estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa; pertanto, ICG s.r.l., ai fini dell'autorizzazione, necessitava di valida iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - la cosiddetta "white list" - istituita presso la Prefettura di Treviso;

- nel corso della propria istruttoria, la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, verificato che la suddetta iscrizione risultava scaduta, in data 5 ottobre 2022 inoltrava richiesta di informazione alla banca dati nazionale antimafia sulla ditta ICG s.r.l. ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- nella fattispecie in esame, l'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto autorizza a procedere comunque una volta decorsi trenta giorni senza comunicazioni da parte della Prefettura, prevedendo comunque che la revoca dell'autorizzazione nel caso di sopravvenuta informazione interdittiva. Infatti, il decreto stabilisce di consegnare alla ditta ICG s.r.l. il decreto medesimo una volta trascorso il termine di legge;

- poiché il decreto in esame è stato emanato solo due giorni dopo la richiesta di informazione alla banca dati nazionale antimafia.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato i sottoscritti consiglieri

**interrogano l'Assessore regionale all'Ambiente - Clima
- Protezione civile - Dissesto idrogeologico**

per conoscere le valutazioni poste a fondamento della decisione di emanare il decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 356 del 7 ottobre 2022 senza aver atteso la scadenza dei termini di cui all'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 159/2011.